

COMUNE DI COMMEZZADURA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 74 della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione convenzione per l'esenzione totale dal pagamento del contributo di costruzione, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta, per l'intervento di ristrutturazione e cambio d'uso per il ricavo di unità abitativa da destinare a prima abitazione non di lusso ex art. 90 L.P. 15/205 e ss.mm.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **trenta** del mese di **settembre**, alle ore 18.00, nella sala riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- 1. Tevini Ivan - Sindaco
- 2. Podetti Marco - Vicesindaco
- 3. Pontirulli Luisella - Assessore
- 4. Penasa Ferruccio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Incapo dott. Carlo Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Tevini Ivan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione convenzione per l'esenzione totale dal pagamento del contributo di costruzione, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta, per intervento di ristrutturazione e cambio d'uso per il ricavo di unità abitativa da destinare a prima abitazione non di lusso ex art. 90 l.p. 15/2015 e ss.mm.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta di data 21.08.2019, prot. n. C931-0004592, del signor Baitella Stefano, così come meglio identificato nella richiesta stessa agli atti del Comune, proprietario della p.ed. 157, p.m. 1 in C.C. Deggiano, con la quale chiede all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 90, comma 1 lettera c) della L.P. 15/2015 e ss.mm. ed ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione del contributo di concessione, l'esenzione totale dal pagamento del contributo di costruzione dovuto per l'unità abitativa che verrà ricavata a piano terra dell'edificio esistente eretto sulla p.ed. 157, p.m. 1 in C.C. Deggiano, come da segnalazione certificata di inizio attività presentata in data 26.09.2019, prot. n. C931-0005220.

Atteso che dalla documentazione allegata alla domanda di cui sopra risultano rispettati tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 87, comma 4, lettera a) della L.P. 15/2015, per poter beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 90, comma 1, lettera c) della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e dal Regolamento comunale vigente per l'applicazione del contributo di concessione.

Specificato che l'art. 90 comma 1 lett. c) della Legge urbanistica provinciale sopra richiamata prevede l'esenzione totale dal pagamento del contributo di costruzione per gli interventi diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

Dato atto che il richiedente ha prodotto, unitamente alla domanda di esenzione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter beneficiare dell'esenzione totale dal pagamento del contributo di costruzione, così come prevista dalla normativa vigente;

Richiamato che, ai sensi dell'art. 90 c. 2 della L.P. 15/2015, l'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori e che, in caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del suddetto termine decennale, l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione.

Considerato che l'unità abitativa da realizzarsi sulla p.ed. 157, p.m. 1 in C.C. Deggiano ha una superficie utile netta, calcolata ai fini dell'applicazione del contributo di costruzione, di mq. 50,70.

Ritenuto ora formalizzare il diritto spettante al richiedente, tramite la concessione dell'esenzione totale dal pagamento del contributo di costruzione, quantificata in € 1.936,74 derivanti dall'applicazione della tariffa di € 38,20 al mq., relativa alle costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2 (residenza per il tempo libero e vacanze e residenza di lusso), all'intera superficie utile netta di 50,70 mq. dell'unità abitativa che sarà realizzata a piano terra dell'edificio eretto sulla p.ed. 157, p.m. 1 in C.C. Deggiano.

Ritenuto altresì, con la presente, di approvare lo schema di convenzione prevista dall'art. 90, comma 2 della L.P. 15/2015, inerente la previsione del vincolo di intrasferibilità decennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori di cui all'art. 93 della stessa legge, dell'abitazione che verrà realizzata a piano terra dell'edificio eretto sulla p.ed. 157, p.m. 1 in C.C. Deggiano, come da progetto allegato alla

segnalazione certificata di inizio attività presentata in data 26.09.2019, prot. n. C931-0005220, a fronte del beneficio che si va a concedere.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta nessun impegno di spesa e che pertanto non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile.

Vista la L.P. 15/2015 e ss.mm. con particolare riferimento agli artt. 87 e 90.

Visto il D.P.P. di data 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, regolamento di esecuzione della L.P. 15/2015.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Acquisito ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Segretario comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) Di concedere, in quanto spettante e per quanto espresso in premessa, al signor Baitella Stefano, così come meglio identificato nella richiesta prodotta agli atti del Comune in data 21.08.2019, prot. n. C931-0004592, proprietario della p.ed. 157, p.m. 1 in C.C. Deggiano, l'esenzione totale dal pagamento del contributo di costruzione relativa all'intera superficie utile netta di 50,70 mq. dell'unità abitativa che sarà realizzata a piano terra dell'edificio eretto sulla p.ed. 157, p.m. 1 in C.C. Deggiano, quantificata in € 1.936,74.
- 2) Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante e sostanziale, previsto dalla normativa vigente ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 90 della L.P. 15/2015 e ss.mm., ed alla cui sottoscrizione il signor Baitella Stefano, concessionario, è tenuto per l'apposizione del vincolo di intrasferibilità decennale dell'abitazione che verrà realizzata a piano terra dell'edificio eretto sulla p.ed. 157, p.m. 1 in C.C. Deggiano, come da progetto allegato alla segnalazione certificata di inizio attività presentata in data 26.09.2019, prot. n. C931-0005220.
- 3) Di incaricare ai sensi dell'art. 166 del Codice degli Enti Locali della Regione T.A.A. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, il Segretario Comunale del rogito dell'allegato schema di convenzione.
- 4) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Commezzadura alla sottoscrizione della convenzione definitiva secondo lo schema di cui al precedente punto 2.
- 5) Di dare atto che, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 8 del 13 dicembre 2012 è pubblicata sul sito web del comune a cura del responsabile del procedimento all'interno della categoria "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".
- 7) Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

- c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

successivamente

Stante l'urgenza di provvedere in merito, ritenendo necessario dare immediata operatività a quanto stabilito;

Visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Tevini Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE

Incapo dott. Carlo Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Repubblica Italiana
COMUNE DI COMMEZZADURA (Provincia di Trento)

Rep. N. _____

OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 90 – COMMA 1 - L.P. 04.08.2015, N. 15 E SS.MM. - ESENZIONE TOTALE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì _____ del mese di OTTOBRE ad ore _____ presso la sede municipale del Comune di Commezzadura.

Avanti a me, Incapo dott. Carlo Alberto, segretario Comunale di Commezzadura, richiesto ai sensi dell'art. 166 del Codice degli Enti Locali della Regione T.A.A. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 ed in base alla legge notarile, sono comparsi i Signori:

1. TEVINI Ivan, nato a Cles il 19.10.1974, in qualità di Sindaco del Comune di Commezzadura, domiciliato per la carica in Commezzadura presso la sede municipale in fraz. Mestriago, via del Comun, 10, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Commezzadura che legalmente rappresenta, C.F. e P.IVA 00252960224;

2. BAITELLA Stefano, nato a _____ il _____._____ e residente in _____ (____), _____ (c.f.: _____), nella sua qualità di proprietario della p.ed. 157, p.m. 1, P.T. 346 in C.C. Deggiano;

Detti comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, rinunciano, me consenziente trovandosi nelle condizioni di legge per farlo e tra loro d'accordo, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di rogare la presente convenzione ai sensi dell'art. 90, comma 2 della Legge Provinciale 04.08.2015, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni e relativi provvedimenti attuativi.

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 dd. 25.02.2000, ha approvato il regolamento comunale per la disciplina del contributo di concessione;
- in data 26.09.2019, prot. n. C931-0005220, il signor Baitella Stefano, proprietario della p.ed. 157, p.m. 1 in C.C. Deggiano, ha presentato segnalazione certificata di inizio attività per l'intervento di ristrutturazione e cambio d'uso al fine di ricavare unità abitativa da destinare a residenza ordinaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 della L.P. 1/2008, sulla p.ed. 157, p.m. 1, P.T. 346 in C.C. Deggiano;

- l'unità abitativa in progetto, considerate le caratteristiche della stessa, non è qualificata di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici di data 2 agosto 1969;
- in data 21.08.2019, prot. n. C931-0004592, il soggetto di cui sopra ha presentato richiesta di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, limitatamente ai primi 150 mq. di superficie utile netta, considerato che l'intervento progettato rientra nel caso previsto dall'art. 90, comma 1, lettera c) della L.P. 15/2015, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) con la quale dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 87 della L.P. 15/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. ____ dd. _____.2019, allegato sub A), veniva approvato lo schema di convenzione di cui all'oggetto, e contestualmente veniva autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione così come da schema predisposto.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Commezzadura, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 90 della L.P. 15/2015 e ss.mm., esenta il signor Baitella Stefano dal pagamento del contributo di costruzione relativo all'intera superficie utile netta di 50,70 mq. dell'unità abitativa che sarà realizzata a piano terra dell'edificio eretto sulla p.ed. 157, p.m. 1 in C.C. Deggiano, qualificata non di lusso, nell'importo di € 1.936,74.

ART. 2

Il signor Baitella Stefano si impegna fin da ora a stabilire, nell'appartamento di cui all'articolo precedente, la propria residenza entro un anno dalla fine dei lavori ed a mantenerla per i successivi dieci anni.

ART. 3

Il signor Baitella Stefano si obbliga a non cedere l'immobile oggetto dell'agevolazione di cui alla presente convenzione in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di anni 10 (dieci) dalla data di ultimazione dei lavori di cui all'art. 93 della L.P. 15/2015. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni, l'interessato decade dai benefici concessi ed il Comune determina l'ammontare del contributo di costruzione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

ART. 4

Ai fini dell'imposta di registro, le parti dichiarano che il presente atto non ha contenuto patrimoniale e quindi chiedono la registrazione a tassa fissa, a sensi dell'art. 11, parte prima, della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, N° 131.

Sono altresì a carico del signor Baitella Stefano tutte le altre spese inerenti e conseguenti al perfezionamento del presente atto.

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 3 (tre) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali hanno preso visione e confermato la loro esattezza, per cui a conferma lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 19.02.1913 n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto. In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale.

IL SINDACO

TEVINI Ivan

f.to digitalmente

L'INTERESSATO

BAITELLA Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE

INCAPO dott. Carlo Alberto

f.to digitalmente